



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/126/SRUE01/C3**

**PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLO SCHEMA DI DISEGNO
DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2015**

Punto 1) Odg Conferenza Stato Regioni – Sessione Europea

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminato lo schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti all'articolo 21 dello stesso schema, riportati nella tabella allegata al presente documento.

Roma, 17 dicembre 2015

Allegato 1

Art. 45 Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato		
Testo vigente (articolo 45 – legge 234 del 2012)	Testo proposto dal Governo (art. 21 disegno di legge europea 2015)	Testo proposto dalle Regioni e dalle Province Autonome
1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.	<i>1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. Quest'ultimo effettua un esame della completezza degli elementi contenuti nella notifica, senza pregiudizio alcuno della successiva valutazione della Commissione europea. Il successivo inoltro è effettuato conformemente alla normativa europea.</i> <i>1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza degli elementi contenuti nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.</i>	1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee <u>attraverso il sistema di notificazione elettronica</u>. Quest'ultimo effettua un esame <u>formale</u> della completezza degli elementi contenuti nella notifica <u>entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 3</u>, senza pregiudizio alcuno della successiva valutazione della Commissione europea. Il ai fini del successivo inoltro <u>alla Commissione europea è effettuato</u> conformemente alla normativa europea. 1-bis. Il comma 1 non si applica alle procedure di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva e non si applica agli Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza degli elementi contenuti nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.
2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.	<i>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, , da adottarsi di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.</i>	3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottarsi di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale <u>e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 281 del 1997</u>, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.